

Oggetto: Concorso per un Parco Urbano a Verona Sud

egr. ing. Luciano Ortolani,

le ricordo che sono ancora pazientemente in attesa di una sua risposta a quanto andavo sostenendo nel nostro incontro del 27.11.2008 e poi nelle mail che le ho mandato nelle date 06.04.2009 e 20.04.2009.

Le allego, se non ne ha più la memoria, la cronistoria dei fatti e l'ultima lettera che le ho inviato qualche annetto fa.

*Quo usque tandem abutere, Lucius, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?*

Con saluti

Adriano Mason

(uno dei 130 sconcertati partecipanti)

10 Novembre 2016

Allegati:

### 1. Sequenza dei fatti:

23/02/07: Con determina Dirigenziale n°1172 il Comune di Verona indice il Bando di Concorso in oggetto (cui decido di partecipare) ;

20/07/07: Con Decisione di Giunta n°1169 viene decisa la sospensione dei termini del Concorso;

08/10/08: Viene comunicato ai partecipanti via email che, con determina Dirigenziale n°4887 del 09/09/08, è stato deciso l'annullamento del Concorso. Si conclude ringraziando *"in ogni caso per l'attenzione riservata alla procedura in parola"*;

20/10/08: Invio una raccomandata al Sindaco di Verona con la quale faccio notare la scorrettezza del loro agire e chiedo, a simbolico risarcimento per il lungo lavoro concorsuale svolto inutilmente, un rimborso spese di Euro 5.000,00 sotto forma di buoni acquisto da usare nelle librerie veronesi;

12/11/08: Ricevo la risposta della Amministrazione, a firma dell'ing. Ortolani, con la quale, nel ribadire la giustezza dell'operato dell'A.C., viene comunicata l'impossibilità di *"assecondare"* le mie richieste;

27/11/08: Chiedo ed ottengo un incontro con l'ing. Ortolani il quale assumeva questa volta una posizione critica sulla faccenda e alla fine si faceva garante di una qualche iniziativa *"simbolicamente riparatoria"* nei confronti dei 130 partecipanti al Concorso;

06/04/09: Trascorsi oltre quattro mesi di silenzio, spedisco all'ing. Ortolani la lettera (riportata in Allegato) nella quale, esprimo il biasimo e la disistima per tutta la combriccola e abbozzo un nuovo consiglio per dare conclusione alla faccenda con un avanzo, se pur modesto e tardivo, di legalità.

20/04/09: Non avendo avuto risposta alcuna, ho deciso poi di inviare

nuovamente questa lettera agli Amministratori comunali, alla redazione del quotidiano L'Arena, all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona e a Paolo Zanotto, sindaco estensore del Bando di Concorso, a quel tempo consigliere di minoranza al Comune di Verona.

## 2. Email inviata nei giorni 06.04.2009 e 20.04.2009:

Oggetto: Concorso di progettazione per il Parco urbano di Verona Sud

- all'allora Dirigente *Direzione di Area Lavori Pubblici*, ing. Luciano Ortolani, nella veste di Responsabile del Procedimento e Presidente della Giuria del Concorso in oggetto;

- al Sindaco, signor Flavio Tosi, nella veste di Sindaco del Comune di Verona, Ente banditore del Concorso in oggetto.

egregio ingegnere,

Mi vedo costretto a scriverLe nuovamente perché sono trascorsi quattro mesi dal nostro incontro, avvenuto il giorno 27.11.2008 presso il suo ufficio comunale durante il quale Lei, discutendo sulla decisione della A.C. di annullare il concorso in oggetto, in accordo con quanto io andavo sostenendo, stigmatizzava il comportamento che l' A.C. aveva tenuto in tale occasione, confessando anche, come Presidente della Giuria, di essersi sentito in grave imbarazzo per i danni materiali e morali arrecati ai concorrenti.

Alla fine, lasciandoci, mi assicurava un suo solerte interessamento per escogitare, come Le suggerivo, assieme a chi ne avesse la facoltà, una qualche forma, seppur simbolica, di risarcimento riparatorio per i 130 malcapitati che si sono trovati a lavorare, riprendendo concetti da Lei espressi, per una Amministrazione scorretta e dal comportamento anomalo.

Oggi, 10.04.2009, nel registrare che l'impegno preso non è stato adempiuto, con la sensazione di venire ancora una volta preso in giro, avanzo una nuova proposta che rimpiazza quella di segno simbolico precedentemente fatta e che spero Lei vorrà sostenere con più convinzione e determinazione di quanto abbia fatto fin'ora.

Desidero fare un breve preambolo d'analisi della Determina di annullamento nella speranza di orientare i suoi pensieri verso nuovi e più giusti orizzonti. (mi diceva che non ne capiva nulla di legge e che se l'esperto aveva argomentato in un certo modo, così doveva essere!).

L'A.C. ha dunque deciso, con la Determina più sopra ricordata, l'annullamento del Concorso di progettazione per il parco urbano di Verona Sud, in via di autotutela, *"sulla base del concreto interesse pubblico"* individuato *"ad abundantiam"* per i seguenti motivi:

1. *"Decisione di non realizzare il "Polo Finanziario" deciso dalla precedente Amministrazione"*;
2. *"Riacquisto di parte dell'area del Comparto A2 del P.R.U.S.S.T."*;

3. "Dare modo alla Fiera di Verona di disporre delle aree necessarie al suo sviluppo";
4. "Avviare la revisione del Piano Particolareggiato vigente in conformità alle nuove linee strategiche individuate dalla" nuova "Amministrazione".

Queste sono le "impreviste difficoltà sopravvenute, per lo più indipendenti dalla propria volontà" che hanno messo "l'Ente locale nella condizione di non poter dare corso alla competizione de qua", di cui Lei parla nella sua lettera del 12.11.2008 prot.263287 a me indirizzata. Il Sindaco, preso alla sprovvista, ha quindi preso queste decisioni contro la sua volontà, senza saperlo, magari minacciato da qualcuno che gli puntava un coltello al collo?

Si ha la sensazione che l'annullamento della competizione "de qua" sia stato deciso invece per quell'infausto costume tipico dei nostri politici che li porta, nell'avvicinarsi l'un l'altro al governo delle città, a cancellare quanto è stato deciso in precedenza e a prendere nuove risoluzioni, incuranti dei danni che, come nel nostro caso, possono arrecare a terze persone.

Da tale tradizione discende il concetto, espresso con largo debito alla grammatica e alla chiarezza del discorso nella Determina: "*in tale contesto, il prosieguo delle relative procedure amministrative non risultano più compatibili con l'ottemperanza degli obblighi e termini contrattuali a carico del Comune verso i soggetti terzi*".

Si vuole in altre parole esprimere il seguente concetto (più da baccanale che da consesso politico): cari concorrenti, abbiamo scherzato! Il patto che avevamo fatto con voi non è più valido perché abbiamo cambiato idea.

### **Complimenti !**

Per rincarare la dose ,(si vuole metterla giù *alla stra-abundantiam* e fendere il colpo risolutivo), il vostro esperto azzecagarbugli richiama la **sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 9 giugno 2008, n. 2803** che tratta di una causa di lavoro relativa ad una Gara d'Appalto tra certo Occhiuzzo e il comune di Torano Castello che si trova in Calabria.

E' una vicenda penosa e malinconica intrisa di atti illegittimi d'ambo le parti: la tipologia dei lavori era stata suddivisa in una molteplicità di affidamenti, col risultato di ricondurre ogni intervento sotto il limite di € 100.000 ..finalizzato ad eludere la norma sul limite di euro 100.000 per l'uso della procedura negoziata..... si aggirino i limiti posti al ricorso alla trattativa privata..... Ne derivava che detta norma era stata violata .... in relazione alla gara ufficiosa cui erano stati invitati meno di cinque concorrenti..... L'atto n. 204 del 27 maggio 2004 violava poi l'art. 41 del Regolamento di Contabilità di Stato e l'art. 24, comma 5, l. n. 109 del 1994.....Il che comportava anche violazione dell'art. 24, comma 5, della legge n. 109 del 1994.....si rilevava che violavano il combinato disposto dell'art. 41 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 24 l. 11 febbraio 1994, n. 109, perché non sussisteva alcuna delle situazioni che consentono il ricorso alla trattativa privata.

Il giudice concludeva in questo modo la sua disamina:

*"Sicché il passaggio derogatorio da un metodo competitivo ad un metodo monopolistico come la trattativa privata, che per definizione è atto a*

*restringere potenzialmente la cura di detti immanenti interessi, deve trovare e avere una manifesta ragione legittimante, così non essendo nella specie avvenuto, **gli atti di base erano illegittimi e giustamente sono stati oggetto dell'impugnata autotutela.***

*Il Comune, per autotutela, ha potuto dunque annullare la gara d'appalto dovendo ancora intervenire il completamento della fattispecie procedimentale e la stipulazione del contratto e anche per il non ancora avvenuto consolidamento della situazione giuridica soggettiva dell'Occhiuzzo, il quale non altra aspettativa a quel momento procedimentale aveva che quella nascente dal mero fatto di essere stato in pratica reso illegittimamente monopolista futuro contraente dell'amministrazione comunale".*

Perché viene tirata in ballo una storia di così infimo cabotaggio? Quali sono le assonanze che il vostro acuto azzecagarbugli ha scovato tra i due casi? Qual'era lo stato di confusione mentale dell'azzecagarbugli quando, per soccorrere il Sindaco e coprire l'evidente sopruso che l'A.C. aveva deciso di mettere in atto, ha stabilito con tronfia impudicizia di servirsi degli atti illegittimi del Comune di Torano e delle aspettative di Occhiuzzo?

Mah!

Riacchiappando la storia di Occhiuzzo, Lei, ing. Luciano Ortolani assieme al dott. Michele Nico, spalleggiati dall'azzecagarbugli, date la chiusa alla Determina in maniera esemplare:

- Occhiuzzo, *non aveva una posizione giuridica consolidata, perchè non c'è stata né l'aggiudicazione dei lavori né tantomeno la stipula del contratto:*

Bene. Occhiuzzo doveva mettersi l'animo in pace: non poteva avanzare alcuna rivendicazione.

- I partecipanti al Concorso *non hanno una posizione giuridica consolidata, perché la Commissione giudicatrice non ha ancora dato avvio ai lavori(!) né risultano soggetti iscritti al Concorso(!!!), ai sensi dell'art.13 del Disciplinare di gara:*

Dunque. I partecipanti, come Occhiuzzo, debbono mettersi l'animo in pace: l'annullamento della procedura concorsuale non è suscettibile di recare alcun pregiudizio ai loro interessi e quindi non possono avanzare alcuna rivendicazione.

### **Complimenti !**

Complimenti aggiuntivi e una piccola chiosa spettano di diritto alla chicca tragicomica relativa ai "soggetti iscritti al Concorso" che, *ai sensi dell'art.13 del Disciplinare di gara*, **non ci risulta.**

Nel registrare la preoccupante gravità dello stato di demenza del vostro azzecagarbugli o di chi per esso, Le ricordo che l'art.13 del Bando recitava "la consegna degli elaborati richiesti è ritenuta a tutti gli effetti iscrizione al Concorso"

La Vostra indecorosa Determina di annullamento ha sciolto nell'acido i 130 gruppi di lavoro prima che potessero consegnare i loro progetti e diventare a tutti gli effetti "soggetti iscritti al concorso"

Le chiedo allora se sia giusto affermare che i partecipanti ad un Concorso di progettazione non debbano avere né una posizione giuridica consolidata né

alcun diritto e devono patire la stessa sorte di "Occhiuzzo, il quale non altra aspettativa a quel momento procedimentale aveva che quella nascente dal mero fatto di essere stato in pratica reso illegittimamente monopolista futuro contraente dell'amministrazione comunale" solo perchè **la Commissione giudicatrice non ha ancora dato avvio ai propri lavori** .

Ricapitolando: una inaudita, sbalorditiva e vergognosa vicenda di melensaggine truffaldina.

Per concludere e riprendendo quanto scrivevo nella lettera che Le ho inviato in data 20.10.2008, per Sua informazione, Le ricordo nuovamente che, a differenza di ciò che accade in occasione delle Gare d'Appalto, dove si inizia ad eseguire i lavori dopo che se ne è ottenuta l'aggiudicazione, nei Concorsi di progettazione succede un'altra cosa:

Un Ente si trova a dover risolvere un problema di carattere edile o urbanistico. Indice un Bando di Concorso per avere a disposizione più idee tra cui scegliere quella più confacente alle sue aspettative. Investe a questo scopo una certa somma di danaro per i premi di merito. I tecnici che intendono partecipare fanno di dover lavorare gratuitamente per qualche mese, sulla base delle precise richieste contenute nel Bando: accettano la sfida spinti dall'interesse per il problema in esame, dall'amore per la ricerca e nella speranza che la giuria ritenga il loro progetto meritevole di un qualche premio. Si dà così vita ad un Patto non scritto tra Ente e Progettisti in cui quest'ultimi assumono la posizione giuridica di prestatori volontari di opere d'ingegno e l'Ente si impegna moralmente a rispettare quanto esso stesso ha fissato per iscritto nel Bando circa le date di scadenza, i lavori della giuria e i conferimenti dei premi.

I concorrenti, all'atto della consegna del plico esauriscono completamente le prestazioni che sono state loro richieste. Ulteriori sviluppi sono decisi ad insindacabile giudizio dell'Ente banditore che può riservarsi, come nel nostro caso (Cfr. art.22 Bando), la facoltà di **non procedere all'affidamento dell'incarico**.

All'Ente banditore a questo punto spetta il dovuto obbligatorio compito di vagliare i progetti, di stabilirne la graduatoria di merito e di procedere (o non procedere, nel caso deliberi che non vi siano progetti meritevoli) alla assegnazione dei premi.

Ma questa prassi del condurre i pubblici Concorsi di progettazione per buona sorte è osservata nella generalità dei casi.

Fuorchè in questa occasione! I progetti non hanno potuto essere depositati perché il Comune di Verona ha deciso di interrompere il normale iter concorsuale e di annullare il concorso emanando la Determina di cui si sta parlando.

Per finire c'è da ricordare che il dettato costituzionale (Art.97: I pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della Amministrazione) non autorizza a cambiare o truccare le carte in tavola. Non consente in altri termini, in nome del sacrosanto interesse pubblico, di compiere azioni illegittime o ingiuste.

### **La modesta proposta**

La Proposta, che potrebbe senza dubbio rappresentare anche un positivo momento di nobilitazione per tutta la combriccola, potrebbe articolarsi in questo modo:

Nuova Determina con la quale si individui il miglior percorso burocratico per fare in modo che

- vengano superate le altre due precedenti (n°1172/07 e n°4887/08);
- si ammetta la sleale cantonata in cui l'A. è incorsa;
- vengano portate le scuse per aver indebitamente paragonato i professionisti che stavano partecipando al Concorso ad altrettanti Occhiuzzo;
- venga stanziato l'importo di Euro 64.000,00, corrispondente all'importo del monte premi previsto dal Concorso cassato, da dividere in egual modo tra i 130 malaugurati concorrenti.

In attesa di una Sua risposta, che spero celere e puntuale,

Le invio cordiali saluti

Con osservanza

Adriano Mason

Verona 06 Aprile 2009